



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 420,82	
di cui: €		per corrispettivi
€		per interessi
€ 291,82		per spese legali
€ 129,00		per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 2 sentenze nelle quali il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso e di 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza.

Nell'anno 2016, a fronte di 220615 sanzioni emesse sono stati presentati 199 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,09%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 6 ovvero il 3,02% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvenivano i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 21 febbraio 2017

Per il Dirigente
Il Vice Comandante P.O.
Dott.ssa Tiziana Lensi

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 833/2016 del 22/11/2016**Soggetto creditore:**

Denominazione: Sollima Roberto nato a Roma il 13/05/1969

Codice fiscale: SLLRRT69E13H501C p.iva

Residenza/sede legale: via Masaccio n. 143 Firenze

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ _____ per spese legali
€ 43,00 altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 21/2017 del 13/01/2017**Soggetto creditore:**

Denominazione: Islam Rafequl nato a Shariaptur (Bangladesh) il 05.05.1980

Codice fiscale: SLMRQL80H05Z249X p.iva

Residenza/sede legale: via San Marco n. 50 Pisa

Importo complessivo del debito: € 334,82

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ 291,82 per spese legali
€ 43,00 altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 64/2017 del 31/01/2017**Soggetto creditore:**

Denominazione: Studio Medico associato Taiani soc.

Codice fiscale: p.iva 01904610506

Residenza/sede legale: piazzetta del Teatro n. 6 Pontedera

Importo complessivo del debito: € 43,00

di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi fino al
€ _____ per spese legali
€ 43,00 altro

Per il Dirigente
Il Vice Comandante P.O.
Dott.ssa Tiziana Lensi



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. LUCA GIACONI
VIA CRISTOFORO COLOMBO 48
56125 PISA
PI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **979/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **833/2016**

in data : **22/11/2016**

Parti nel procedimento

Attore Principale

SOLLIMA ROBERTO

Difeso da:

LUCA GIACONI

Convenuto Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 22/11/2016



IL CANCELLIERE

Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 833/16
del 18/11/2016
R.G. n. 979/16
Rep. n. /

Cron. N. 5268/16
Sentenza dep. 22/11/16
PUBBL 22/11/2016

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. DARIO BONGIORNO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.979/16 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

SOLLIMA Roberto (C.F. SLLRRT69E13H501C)), elettivamente domiciliato in Pisa, via C.Colombo n.48 presso lo studio dell'Avv. Luca Giaconi che lo rappresenta e difende per mandato in atti

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA-Polizia Municipale, rappresentato dal dott. P.Migliorini, Vice Comandante Commissario P.M., elettivamente domiciliato in Pisa, presso la Direzione Polizia Municipale

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art.204 bis CdS.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.16 sulle seguenti conclusioni delle parti:

ricorrente: in accoglimento del ricorso chiede l'annullamento del verbale impugnato, con vittoria di spese;

resistente: rigetto del ricorso e conferma del verbale opposto.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sollima Roberto proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.31631/2016/V redatto il 29.2.16 dalla Polizia Municipale di Pisa per la violazione dell'art. 157/7-8 Cds, accertata a seguito di sinistro stradale, perchè il ricorrente dava luogo all'apertura della portiera anteriore sinistra (o manteneva aperta la citata portiera) dell'auto in sosta lungo il margine destro della via Veneto senza essersi preventivamente accertato che ciò non costituisse pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.

Eccepeva il ricorrente l'illegittimità del verbale per insussistenza della violazione accertata.

Si costituiva l'organo accertatore depositando nota di controdeduzioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del verbale impugnato.

Assegnata la causa allo scrivente a seguito di cessazione dalle funzioni dell'originario assegnatario dott. Del Monaco, la causa veniva decisa all'udienza del 18.11.16 con redazione immediata del dispositivo.

Ritiene questo giudicante che dall'esame degli atti non appaiono sussistere sufficienti elementi per ritenere che l'infrazione di cui all'art.157 c.7 Cds sia stata commessa.

La disposizione vieta di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

Dalle dichiarazioni rese agli agenti accertatori intervenuti sul luogo del sinistro dal ricorrente e dal conducente del motoveicolo coinvolto nell'urto emerge, in primis, che lo sportello era già aperto al momento in cui il motociclo lo urtò.

Per sua stessa ammissione, il conducente del motociclo non si è avveduto dalla portiera aperta dell'auto in sosta.

E' dunque da escludere una incauta apertura dello sportello da parte del ricorrente.

Vero è che la norma sanziona anche la condotta consistente nel lasciare aperta la portiera allorché ciò costituisca pericolo per gli altri utenti della strada.

Nella fattispecie, il Sollima sostiene di aver aperto lo sportello anteriore per riporvi la borsa di lavoro, precisando che il traffico era intenso per il termine della partita del Pisa calcio. I veicoli erano incolonnati sulla carreggiata a senso unico di marcia e che lo sportello dell'auto in sosta veniva aperto perché non vi era pericolo per gli utenti della strada, essendovi distanza sufficiente dall'auto in sosta ai veicoli incolonnati.

Quanto dedotto dall'opponente circa la prestata dovuta attenzione nell'apertura dello sportello, appare verosimile in considerazione che la strada a senso unico di marcia è abbastanza ampia (6 mt. come indicato nel rapporto in atti) tale da consentire l'atto in tutta sicurezza e senza creare intralcio. Ed è altresì verosimile che il conducente dello scooter, visto l'incolonnamento delle auto in transito, abbia proceduto a zig-zag nel superare i veicoli, per poi superarli da destra, andando ad impattare la portiera

aperta. Sostenere il contrario (ovvero l'assenza di traffico intendo) sarebbe illogico, posto che non si sarebbe plausibile spiegazione al fatto che lo scooterista, anziché procedere al centro della strada libera ed evitare lo sportello aperto, abbia circolato sul margine destro, quasi rasentando gli stalli di sosta.

Ciò detto, la sanzione sarebbe stata legittimamente elevata qualora si fosse accertato che l'apertura dello sportello fosse stata prolungata e posta in essere omettendo di assicurarsi che ciò non costituisse pericolo per gli altri.

Ebbene sulla sussistenza dell'omissione da parte del Sollima della dovuta attenzione nella condotta posta in essere non sono emersi elementi sufficienti per ritenere integrato il pericolo che la norma intende evitare, tant'è che nelle stesse controdeduzioni dell'ente resistente si mette in dubbio l'imprudenza della manovra contestata.

Il percorso motivazionale che ha determinato l'organo accertatore all'accertamento della violazione, così come descritto e specificato nelle controdeduzioni depositate agli atti, appare insufficiente a ritenere integrata la violazione contestata.

Condividendosi dunque i rilievi ed i profili di contestazione esposti nel ricorso introduttivo, è ragionevole affermare che non vi siano prove sufficienti della responsabilità del ricorrente per la violazione contestata e conseguentemente, in applicazione del comma 10 art.7 D.Lgs 150/11 l'opposizione deve essere accolta.

L'accoglimento con la formula dubitativa giustifica la compensazione delle spese di difesa tecnica, ponendosi a carico del Comune di Pisa il solo rimborso del C.U. anticipato dall'opponente.


P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Sollima Roberto, visto l'art.7 comma 10 del D.Lgs 150/11, accoglie il ricorso e annulla il verbale opposto.


Pone a carico del Comune di Pisa il rimborso in favore dell'opponente del C.U. di € 43,00.

Spese compensate.

Così deciso in Pisa il 18.11.16



Dr. ALESSANDRO MAGGINI



Il Giudice di Pace
Avv. Dario Bongiorno



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 51

VISTA LA SENTENZA NR. 833 DEL 22/11/16 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

IN QUANTO IL GDP HA ERRONEAMENTE RITENUTO CHE LA
VIOLAZIONE CONTESTATA NON ERA STATA EFFETTIVAMENTE
INTEGRATA DAL RICORRENTE -

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 29/11/16

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



91117

126VR 16

I 4443/17

121117



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. GIUSEPPE SALVATORE CUTELLE'
VIA GIOVANNI PASCOLI N. 8
56125 PISA
PI

COMUNE DI PISA	
Servizio Polizia Municipale	
PROT.	1
DATA	18 GEN 2017

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: 2056/2016 - OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Giudice: NERI BRUNO

Depositata Sentenza Numero: 21/2017

in data : 13/01/2017

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

ISLAM RAFEQUI

Difeso da:

GIUSEPPE SALVATORE CUTELLE'

Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Accolto IPSE



Pisa 13/01/2017

IL CANCELLIERE

DE LUCA GIOVANNI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA IMMEDIATA EX ART. 281 sexies c.p.c.

A seguito del verbale del 09.01.2017

Sent. n. 21/17

del 9/1/2017

R.G. n. 2056/16

Rep. n.

CRON 135/17

Sentenza dep. 12/1/17

PUBBL 13/1/2017

Nella causa promossa da ISLAM RAFEQUL

CONTRO

COMUNE DI PISA

ricorrente

resistente



sulle conclusioni delle parti come da rispettivi atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed

i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Il ricorso merita accoglimento.

Occorre innanzitutto chiarire che la situazione di fatto è da considerarsi pacifica tra le parti sia in ordine al fatto che il ricorrente fosse in possesso di regolare concessione, sia in ordine al fatto che il canone della concessione non sia stato successivamente corrisposto dallo stesso.

Rebus sic stantibus non può condividersi quanto scritto in comparsa dal Comune di Pisa , secondo cui sarebbe da considerare come abusiva una concessione per la quale non è stato corrisposto il canone con riferimento alla previsione di cui all'art. 12/1 punto 4 del Regolamento

Invero, come correttamente osservato dal ricorrente, tale norma fa riferimento al mancato versamento del canone puramente e semplicemente ma opera un rinvio alle previsioni dell'art. 28/3 e 4 del Regolamento.

Ma tale norma, ai suddetti commi, non fa riferimento al mancato pagamento del canone, ma ai criteri per la determinazione del canone.

In considerazione di quanto sopra non sussiste la violazione dei cui all'art 20 c.s. contestata al ricorrente che si applica a chi occupa abusivamente il suolo pubblico o, a chi non ottempera alle prescrizioni contenute nella concessione che, sarebbe stato onere di parte resistente produrre per dimostrare la sussistenza della violazione.

P.Q.M.


Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso ed annulla il verbale redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa n. 27392/C del 22.08.2016

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida stante il valore della causa e la limitata attività processuale svolta in € 243,00, di cui € 43,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, oltre IVA e CAP come di legge.

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 51

VISTA LA SENTENZA NR. 21/7 DEL 13/1/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☒ IMPUGNAZIONE:

in quanto il G.d.P. ha interpretato erroneamente l'art. 12/1 punto 4 del regolamento Cosap, ritenendo così non abusiva l'occupazione di suolo pubblico posta in essere dal ricorrente.

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 8/2/17



Il responsabile dell'istruttoria

Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

STUDIO MEDICO ASSOCIATO TAIANI SOC.

VIA DEL TEATRO 6
PONTEDERA
PI

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE
VIA BATTISTI
56100 PISA

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2854/2016** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **BONGIORNO DARIO**

Depositata Sentenza Numero: **64/2017** in data : **31/01/2017**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

STUDIO MEDICO ASSOCIATO TAIANI SOC.

Difeso da:


Resistente Principale

COMUNE DI PISA POLIZIA MUNICIPALE

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 31/01/2017



IL CANCELLIERE
[Signature]
D. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 64/17
del 27/1/2017
R.G. n. 2854/16
Rep. n. /
Cron. n. 313/17
Sentenza dep. 30/1/2017
PUBBL 31/1/2017

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Dario Bongiorno ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2854/16 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

STUDIO MEDICO ASSOCIATO TAIANI soc., in persona del l.r. Vincenzo Taiani, corrente in Pontedera,
via del Teatro n.6 ed ivi elettivamente domiciliato **OPPONENTE**

CONTRO

COMUNE DI PISA – POLIZIA MUNICIPALE, rappresentato dal Dott. Paolo Migliorin Vice Comandante
della P.M.

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.01.17 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: : cessazione della materia del contendere; con vittoria di spese di giudizio.

opposto: cessata materia del contendere, con rigetto della richiesta del ricorrente di refusione delle spese
di C.U.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ragioni di doglianza mosse dal ricorrente hanno trovato conferma nelle osservazioni della resistente.

Invero l'illegittimità della sanzione è stata riconosciuta dalla P.A. resistente, che, nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa, ha provveduto all'archiviazione del verbale impugnato, che pertanto risulta privo di effetto giuridico.

Rilevato l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato, con derivata inefficacia della sanzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.

In punto di spese processuale, vista la necessità dell'iniziativa giudiziale all'esito della inevasa richiesta di

annullamento in autotutela proposta ante causam, e rilevato che la mancata allegazione del provvedimento di ritiro del verbale in autotutela ha precluso la verifica della tempestività dell'annullamento rispetto alla proposizione del ricorso, si dispone la condanna del Comune di Pisa, virtualmente soccombente, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di C.U. di € 43,00.

P. Q. M.


Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, rilevato che il verbale di accertamento n.2153443/2016/P è stato archiviato in autotutela amministrativa, dichiara cessata la materia del contendere.


Condanna il Comune di Pisa al rimborso in favore dell'opponente delle spese di C.U. di € 43,00.

Così deciso in Pisa il 27.01.17

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Dario Bongiorno





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel: 050910826

e-mail: pm.contenzioso.gdp@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 53

VISTA LA SENTENZA NR. 64/17 DEL 31/11/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

☐ IMPUGNAZIONE:

RIMBORSO C.U. 43,00 €

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 9/2/17

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

